

Giornali e Internet, giudice napoletano evidenzia l'arretratezza della legge

# Caso giudiziario "on line"

di OTTAVIO RAGONE

UN GIORNALE *on line* può ottenere la registrazione della testata e dunque diffondere le notizie solo se il sito Internet si trova in Italia. È il parere del giudice Lucio Capasso del tribunale civile di Napoli, espresso a margine di un decreto del 18 marzo scorso che autorizza l'editore di *Internet Global Report*, un avvocato napoletano, a pubblicare il periodico attraverso la rete telematica, ma contemporaneamente anche su carta, in Italia. Cavillo indispensabile perché il sito di *Internet Global Report* si trova negli Usa, a Washington, mentre per la registrazione della testata, secondo il magistrato, occorre un «supporto cartaceo» nel nostro paese, in modo da rientrare nella competenza dei tribunali italiani. Il giudice Capasso rileva infine la mancanza di leggi e di regolamenti comunitari per disciplinare le pubblicazioni via Internet. Le norme in vigore sono superate. «Nel nostro paese i problemi si affrontano con un ritardo abissale», conferma Paolo Serventi Longhi, segretario della Federazione nazionale della stampa. «Da mesi chiediamo a governo e parlamen-

to una legge per l'informazione via Internet».

Tempo fa l'editore, l'avvocato Carlo Alvano, giornalista pubblicista, presentò richiesta di registrazione solo per il giornale *on line*. «Internet è un modo per dare lavoro a tanti giornalisti disoccupati, a basso costo, e creare un nuovo tipo di informazione globale», spiega Alvano. Il giudice lo convocò, richiese chiarimenti, la domanda iniziale fu integrata per evitarne la hoccatura: *Internet Global Report* sarebbe stato stampato anche su carta (la redazione si trova a Capri). Il tribunale cita la vecchia legge sulla stampa, la 47 del 1948. La norma ha due aspetti. Uno, «ontologico»; esamina la natura del periodico, che dev'essere riprodotto in tipografia, «con mezzi meccanici o fisico-chimici»: caratteristiche obsolete. L'altro aspetto, «finalistico», riguarda lo scopo, cioè la diffusione delle notizie. La legge 47 è aggiornata per la radio e la tv, non per Internet. Il giudice Capasso propone, per analogia, di utilizzare per i periodici *on line* solo il criterio «finalistico» della diffusione delle notizie.